



COMUNE DI SFRUZ

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. Esame ed approvazione del DUP 2021-2023, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2001 e s.m.).

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTICINQUE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 20.00, in videoconferenza come da decreto del Sindaco n. 5/2020, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
BIASI ANDREA - Sindaco	X		
ANDREIS LISABETH MANUELA - Consigliere Comunale	X		
BIASI MAURA - Consigliere Comunale	X		
MALFATTI PIO - Consigliere Anziano	X		
OSSANNA MARIO GABRIELE - Consigliere Comunale	X		
POLI ANGELA - Consigliere Comunale	X		
POLI PATRIZIA - Consigliere Comunale	X		
POLLI FEDERICO - Consigliere Comunale	X		
POLLI MIRIANA - Consigliere Comunale	X		
PRINCIVALLE MATTEO - Consigliere Comunale	X		
SIMONCINI SIMONA - Consigliere Comunale		X	
TOMASI NICOLETTA - Consigliere Comunale	X		

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA BIASI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Signori: **Polli Miriana** e **Poli Angela**.

OGGETTO: Artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. Esame ed approvazione del DUP 2021-2023, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.LGS. 118/2001 e s.m.).

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 3 agosto 2015, n. 22 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali), dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;
- il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;
- a decorrere dal 2017 gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l'esercizio 2021 è differito al 31 gennaio 2021;

Verificato che al punto 8 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali hanno condiviso l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di Comuni e Comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021;

Rilevato che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 peraltro, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi locali hanno concordato, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei Comuni, l'applicazione della

medesima proroga anche per i Comuni trentini, autorizzando altresì, per tali Enti, l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

Visto il Decreto 13 gennaio 2021, con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali, fino al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale:

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni; entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
- il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo (e sviluppa, individuando gli obiettivi strategici, le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 5, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.), la seconda pari a quello del bilancio di previsione, ossia triennale;
- il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;
- il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il principio contabile applicato in materia di programmazione, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 individua i contenuti del Documento Unico di Programmazione, tra i quali anche la programmazione triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;

Precisato che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 prevede che, nel caso in cui risulti insediata una nuova Amministrazione successivamente alla data del 31 luglio ed i termini fissati dallo Statuto comportino la presentazione delle Linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del Documento Unico di Programmazione, D.U.P. e Linee programmatiche di mandato siano presentate contestualmente al Consiglio comunale;

Rilevato che, in ragione dello spostamento delle elezioni per il rinnovo del mandato amministrativo da maggio a settembre 2020 a causa dell'emergenza Covid-19, al 31 luglio non è stato impostato il D.U.P. 2021-2023 dovendo attendere, come sopra evidenziato, la disponibilità delle nuove Linee programmatiche di mandato;

Preso atto che le elezioni per il rinnovo del mandato amministrativo si sono svolte il 20 e 21 settembre 2020 e che il Sindaco è entrato in carica il 23 settembre 2020;

Dato atto che come disposto dall'art. 5, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 23 dello Statuto comunale il Sindaco, sentita la Giunta, ha messo a disposizione del Consiglio comunale le Linee programmatiche di mandato 2020-2025 in data 31.12.2020 (nota prot. n. 23226);

Precisato che, secondo le indicazioni del principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs. 118/2011, la sezione strategica del D.U.P. è stata impostata coerentemente con le Linee programmatiche di mandato 2020-2025, approvate con delibera consiliare n. 2 del 25.02.2021;

Preso atto che il D.U.P. è stato elaborato conformemente alle indicazioni dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 della programmazione Allegato al D.Lgs. 118/2011, che non prevede uno schema di riferimento specifico;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 8 del 28.01.2021 con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023 da presentare al Consiglio, unitamente al bilancio di previsione e agli allegati di legge;

Richiamata inoltre la deliberazione giunta n. 7 del 28.01.2021 con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale 2021-2023;

Preso atto che la proposta di Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stata trasmessa al Consiglio comunale, unitamente allo schema di bilancio e ai relativi allegati, con nota prot. n. 1844 in data 29.01.2021, così come previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, dal principio contabile applicato 4/1 della programmazione allegato al D.Lgs 118/2011 e del Regolamento di contabilità nel rispetto delle tempistiche differite quest'anno come sopra evidenziato;

Rilevato che, secondo le indicazioni della Commissione ARCONET del Ministero di Economia e Finanza, lo schema di nota di aggiornamento al D.U.P. si configura come lo schema del D.U.P. definitivo;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione di data 11 febbraio 2021 in ordine alla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le Linee programmatiche di mandato, assunto al prot. n. 2798 in data 15.02.2021, che costituisce **l'Allegato n. 5**;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023 e nel rispetto del principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014, principio contabile della programmazione di bilancio;

Preso atto della deliberazione consiliare n. 9 del 29.06.2020, esecutiva, avente ad oggetto "*Art. 227, comma 2 d.lgs. 267/2000 e s.m. Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019*";

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato a) "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2021-2023, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per

l'anno 2020 del Protocollo integrativo sottoscritto il 13 luglio 2020 della Legge provinciale 27/2010, come da ultimo modificata dalla Legge provinciale n. 6/2020 di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento e della Legge provinciale di stabilità per l'anno 2018 n. 18/2017;

Preso atto che le previsioni di entrata relative al Fondo Investimenti Minori per l'anno 2021 sono pari ad euro 87.654,52, in ipotesi di invarianza rispetto alle assegnazioni disposte con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1963 del 06.12.2019 e n. 2010 del 04.12.2020;

Considerato altresì che la quota relativa all'ex FIM per il 2022 è sospesa fino alla manovra di assestamento del bilancio provinciale, nella quale la Giunta provinciale si impegna, compatibilmente con il quadro finanziario complessivo, a rendere disponibili le risorse relative alla quota ex FIM per l'anno 2022;

Rilevato altresì che il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, per quanto attiene ai limiti di utilizzo in parte corrente dell'ex FIM conferma, anche per l'anno 2021, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 11 della L.p. 36/1993 e s.m., quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, ovverosia:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente indicate per i diversi anni; anche per il 2021 nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si deve tener conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente la quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio;

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Preso atto che la Giunta Comunale ha adottato le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2021, le tariffe del servizio acquedotto (delibera n. 4 di data 28.01.2021) e del servizio fognatura (delibera n. 5 di data 28.01.2021);

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 6 di data 28.01.2021 con la quale è stata approvata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada – art. 208 CDS relative all'anno 2021;

Preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2021 ha confermato per il solo 2021, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con il Protocollo d'intesa 2020 di data 8 novembre 2019;

Atteso che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge provinciale n. 14/2014 e s.m. e i., le aliquote vigenti sono state da ultimo stabilite con delibera consiliare n. 2 di data 19.04.2018;

Considerato che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di

pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Preso atto che il canone è disciplinato dal regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con delibera consiliare n. 3 assunta nella seduta odierna;

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo;

Vista quindi la nota integrativa che **costituisce l'Allegato n. 4**;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che il Comune di Sfruz non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]";

Preso atto che la Legge 12 agosto 2016 n. 164 reca "Modifiche alla Legge n.243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali" e che, in particolare, l'art. 9, comma 1 bis della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

Considerato che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2,3 del medesimo schema;

Atteso che la Legge di stabilità 2017 ha stabilito che, per gli esercizi 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento;

Rilevato che con circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "*ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 [...] gli Enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio*";

Richiamato inoltre l'art. 1, commi 819-826, della Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (Legge n. 145/2018) che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che rimane tuttora vigente anche l'art. 9 della Legge costituzionale n. 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016, in materia di concorso degli Enti locali agli obiettivi di finanza pubblica,

in base al quale gli stessi devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10 della citata Legge 243/2012;

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, Legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo Ente;

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il Fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo Ente;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 8 del 28.01.2021, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione (**Allegato n. 1**) si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stata predisposta nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Preso atto che il DUP 2021-2023, il Bilancio di Previsione 2021-2023 corredato dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati e la nota integrativa sono stati messi a disposizione in formato elettronico nella sezione riservata ai consiglieri comunali del sito internet e di ciò è stata data comunicazione con nota prot. n. 1844 di data 29.01.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali e i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nella nota integrativa al bilancio di Previsione 2021/2023;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di

previsione finanziario 2021-2023, della Nota Integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Dato atto che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio e relativi allegati con il parere assunto in data 16.02.2021 al prot. n. 2907, così come previsto dall'art. 210 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che costituisce **l'Allegato n. 6**;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 243 e s.m.;
- la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 21 del 30.11.2018;
- lo Statuto del Comune di Sfruz approvato con delibera consiliare n. 16 di data 12.09.2017;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3 lettera b), della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, nonché degli art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

Atteso che, per adempiere alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, nonché per provvedere ai conseguenti impegni e pagamenti di spese, ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnico amministrativa**;
- ai sensi dell'art. 187 sulla medesima proposta il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di **regolarità contabile**;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 di cui all'**Allegato n. 1**, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (**Allegato n. 2**), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (**Allegato n. 3**), dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;
3. di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (**Allegato n. 4**);

4. di approvare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
5. di dare atto che i suddetti schemi di Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al risultato di competenza di cui all’art. 1, commi 819-826 della Legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019), ed al saldo tra entrate e spese finali di cui alla Legge 243/2012, con l’integrazione tra le entrate dell’avanzo di Amministrazione;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall’Ente, che risultano dimessi agli atti dell’Ufficio Ragioneria;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
8. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) “decorsi 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione [...]” così come disciplinato dall’art. 161 del T.U.E.L, da ultimo modificato dall’art. 1, comma 903 della Legge 145/2018 “Legge di bilancio 2019”, secondo gli schemi di cui all’allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM12/5/2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l’invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all’obbligo previsto dall’art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
9. di dare atto che successivamente all’approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione;
10. di dichiarare altresì, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per appello nominale, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di permettere la celere approvazione del PEG 2021-2023;
11. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Biasi dott. Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calovi dott.ssa Michela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 C.E.L. Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26/02/2021** all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **08/03/2021**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calovi dott.ssa Michela

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calovi dott.ssa Michela